

Polizza per la Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "D&O – Director & Officer"

Data ultimo aggiornamento: 07/2026 - il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

BCC Assicurazioni S.p.A., società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237. Società con sede legale in Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano, telefono 02/269621 – www.bccassicurazioni.com - mail: bccassicurazioni@bccassicurazioni.bcc.it - PEC: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Albo Imprese IVASS n. 1.00124.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto** è € 15.151.139 e il **Risultato economico** è € 417.019

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito internet www.bccassicurazioni.com, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 166%**

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. *Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni*

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sezione Responsabilità Civile: Per le opzioni a pagamento è possibile usufruire dei seguenti sconti:

5% se si acquistano due garanzie; 10% se si acquistano tre o più garanzie.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Sezione Responsabilità Civile

Responsabilità della Contraente

Perdite patrimoniali causate da una richiesta fatta per la prima volta da terzi contro la Contraente durante il periodo di copertura, basata su un atto illecito commesso dalla Contraente

Retroattività 5 anni in aggiunta

Periodo aggiuntivo di retroattività di 5 anni rispetto a quello previsto in garanzia base (complessivo 10 anni)

Periodo di osservazione in aggiunta

Periodo aggiuntivo di osservazione, oltre a quello base di 12 mesi, se la polizza non viene rinnovata

Sanzioni inflitte alla Contraente

Copre il danno economico subito dalla Contraente per il pagamento di sanzioni, se la Contraente non ha intrapreso un'azione sociale contro gli Assicurati responsabili

Indennità per udienza

Riconoscimento di un'indennità per ciascun giorno di presenza in udienza dalle figure indicate in polizza



Che cosa NON è assicurato?

Sezione Responsabilità Civile, Sezione Tutela Legale

Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.



Ci sono limiti di copertura?

Valida per tutte le sezioni: Bcc Assicurazioni non è obbligata a fornire copertura assicurativa o prestazioni o a pagare sinistri se ciò comporta il rischio di sanzioni, divieti o restrizioni da parte delle Nazioni Unite o di disposizioni di tipo economico o commerciale in base a leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici applicabili a Bcc Assicurazioni

Sezione Responsabilità Civile - ESCLUSIONI	
Esclusioni sempre operanti	danni: (i) da sostanze radioattive (ii) da amianto (iii) da inquinamento (iv) da esplosivi (v) da onde/campi elettrici/magnetici (vi) durante atti di guerra (vii) causati da atti di terrorismo o verificatisi in tale occasione (viii) legati a reazioni nucleari e alterazioni del sottosuolo (ix) causati da morte, malattie infortuni, lesioni personali (x) danni a beni mobili o immobili, inclusi i danni da mancato utilizzo di beni materiali (xi) causati da epidemie o pandemie, indipendentemente dal riconoscimento pubblico o dalla dichiarazione di emergenza sanitaria (xii) da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, o malfunzionamento del sistema informatico e/o apparecchiature, dovuti a attacchi informatici, virus, malware, operazioni di download, installazione, modifica di programmi, smagnetizzazione o cancellazione di dati (xiii) causati da atti dolosi, fraudolenti o violazioni intenzionali degli obblighi legali, delle delibere dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, (xiv) dall'ottenimento illegale di vantaggi, profitti o compensi personali da parte degli Assicurati (xv) causati dal trasferimento di denaro, beni o altro per ottenere profitti o vantaggi indebiti per la Contraente, gli Assicurati, le Società Collegate o Partecipate (xvi) derivanti da responsabilità professionali, servizi o consulenze, inclusa la responsabilità medica e sanitaria (xii) derivanti da atti, fatti illeciti, operazioni o circostanze già conosciuti dagli Assicurati o dalla Contraente prima della data di effetto della polizza (xiii) derivanti da multe, sanzioni, ammende, danni punitivi (esemplari) e penalità inflitte alla Contraente e agli Assicurati (xiv) derivanti dal mancato, ritardato o errato pagamento di sanzioni, imposte, multe, ammende, contributi e penalità (xv) da fatti illeciti dopo scioglimento, procedure concorsuali o azioni di responsabilità nei confronti degli Assicurati (xvi) da violazioni di copyright, marchi, brevetti, diritti su database, disegno, modelli o diritto d'autore (xvii) da errori nella gestione di garanzie o rapporti assicurativi (xviii) da dichiarazioni della Contraente non veritiere in materia di adempimento di quanto previsto dal Codice della Crisi d'Impresa".
Sezione Tutela Legale - ESCLUSIONI	
Esclusioni sempre operanti	danni: (i) da sostanze radioattive e reazioni nucleari (ii) da atti dolosi dell'Assicurato (iii) per controversie relative a rapporti fra Assicurato e soci, fra Soci e/o Amministratori o dovuti ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda (iv) per fatti causati da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate (v) derivanti da materia fiscale, tributaria e amministrativa (vi) per controversie e procedimenti relativi a mezzi nautici e mezzi aerei, alla circolazione di veicoli per motivi diversi da ragioni di servizio (vii) per controversie di diritto civile di natura contrattuale, di diritto civile di natura extracontrattuale con valore in lite fino a 500.00 euro (viii) per controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili, a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale (ix) per controversie tra più assicurati spese: (i) non concordate con Das (ii) per incarichi conferiti a professionisti non autorizzati da DAS (iii) legali per attività non svolte e non dettagliate in parcella (iv) di viaggio e soggiorno dell'avvocato fuori dal suo domicilio professionale (v) per ulteriori legali nello stesso grado di giudizio (vi) di un legale domiciliatario superiori a 3.000 euro se il legale scelto non risiede presso il tribunale competente (vii) dovute da altri soggetti debitori ma poste a carico dell'assicurato (viii) rimborsate dalla controparte e anticipate dalla Compagnia (ix) legali, peritali e processuali per l'esecuzione forzata oltre il secondo tentativo (x) per pagamento di multe, ammende e sanzioni (xi) per oneri fiscali diversi dall'IVA indetraibile e dal contributo unificato di iscrizione a ruolo
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Agli Enti nonché gli amministratori, i sindaci e i dirigenti e, più in generale, tutte le persone che ricoprono funzioni apicali e hanno necessità di tutelarsi da eventuali richieste di risarcimento danni derivanti per fatti illeciti commessi, anche in caso di colpa grave, nell'esercizio delle loro mansioni.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione	I costi di intermediazione sono pari al 20,00% calcolati sul premio imponibile.

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?	
Alla Compagnia assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia: BCC Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 Milano - E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: 1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 4. Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; 5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: Sezione Responsabilità Civile 22,25% Sezione Tutela Legale 21,25%

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://gbcc.it/TabellaOblioOncologicoBCC
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.